

parere e potessero, come tali, essere presi in esame, al fine di consentire alla Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Si segnala da ultimo che il medesimo Dipartimento ha proposto, come obiettivo per la Direttiva generale per l'azione amministrativa per l'anno 2007 per il Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la realizzazione di una ulteriore banca dati, per la gestione informatizzata dei pareri richiesti alla Commissione per l'accesso, in modo da consentire una più agevole ricerca di pareri già espressi su argomenti trattati nei vari plenum. Ciò anche al fine di rendere possibile una più veloce trattazione delle richieste di parere, con conseguenze positive sui tempi richiesti per la formulazione dei pareri medesimi.

**Banca dati Ricorsi per riesame determinazioni relative ad istanze di accesso
(legge 241/90 art. 25 comma 4)**

Inserisci nuovo ricorso	Stampa Ricorsi presenti in B.D.	Stampa in itinere singolo ricorso
Modifica/Interroga Ricorso	Stampa In Itinere	Stampa ricorsi dal 3 giugno 2006
Gestione in Itinere Ricorso		Situazione per Plenum
Ricorsi in scadenza		
		Chiudi applicazione

5.4 Informazione su internet.

Nel corso del 2006 il Dipartimento per il coordinamento amministrativo ha proceduto ad aggiornare e completare la documentazione in materia di accesso fornita in precedenza per la consultazione sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

In particolare:

- “I compiti” della Commissione per l’accesso sono stati sostituiti e aggiornati con il documento “Funzioni della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi”;
- per la “composizione della Commissione” è stato predisposto il relativo documento di aggiornamento, con riferimento sia al decreto del 15 luglio 2005 che all’ultimo D.P.C.M. intervenuto in data 22 settembre 2006;
- per il “Regolamento interno” è stato inserito il testo del nuovo regolamento interno, approvato nella seduta del 28 giugno 2006;
- le “Sedute in ordine cronologico” sono state aggiornate rendendo disponibili alla consultazione gli atti di tutte le sedute svoltesi nel 2006;
- per gli “Atti del Garante per la protezione dei dati personali” è disponibile un link che consente il collegamento diretto al sito del Garante.

Infine, sono stati resi consultabili sul sito le più recenti relazioni annuali sulla trasparenza, nonché i prodotti editoriali più recenti realizzati dal Dipartimento per il coordinamento amministrativo, inserendo icone apposite relativamente ai volumi annuali sull’accesso ed al relativo supplemento quadrimestrale.



Governo Italiano

Presidenza del Consiglio dei Ministri

[Home](#) [Cerca](#) [Guida](#) [Mappa](#) [Contatti](#)

Ti trovi in: [Home](#) : [Presidenza del Consiglio](#) : [Uffici e dipartimenti](#) : [Comitati e Commissioni](#)

Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi

LE FUNZIONI DELLA COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

- **Il Presidente**
Romano Prodi
- **La Presidenza**
del Consiglio
- **Il VicePresidente**
Massimo
D'Alema
- **Il VicePresidente**
Francesco
Rutelli
- **Il Governo**
- **L'Italia**
- **L'Europa**
- **Il mondo**



Che cos'è la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi è stata istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel 1991 a seguito dell'entrata in vigore della legge 7 agosto 1990, n. 241 sul procedimento amministrativo. E' l'organismo preposto alla vigilanza sull'attuazione del principio della piena conoscibilità e trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione, al quale possono rivolgersi privati cittadini e pubbliche amministrazioni. La legge 11 febbraio 2005 n. 15, di modifica ed integrazione della legge generale, ha conferito maggiore incisività al ruolo della Commissione, accrescendone le funzioni ed attribuendole nuovi poteri.

Quando e perchè rivolgersi alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi

Gli interessati possono ricorrere in via amministrativa alla Commissione avverso le determinazioni (diniego, espresso o tacito, o differimento dell'accesso) concernenti il diritto di accesso adottate dalle amministrazioni statali o dai soggetti ad esse equiparati operanti in ambito ultraregionale. Inoltre, nel caso in cui le amministrazioni non adottino le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di

Commissione per
l'accesso ai documenti
amministrativi



Funzioni

Composizione

Contatti

Le fonti normative

**Regolamento recante
disciplina in materia di
accesso ai documenti
amministrativi (D.P.R.
12.04.2006 n. 184)**

**L'attività della
Commissione**

**Sedute in ordine
cronologico**

Direttive

**Le Relazioni sulla
trasparenza**

**Monitoraggio
procedimenti
amministrativi (Art. 2 e
4 della Legge n.
241/90)**

**Le pubblicazioni e gli
approfondimenti**

I volumi sull'Accesso

**Le pubblicazioni
quadrimestrali**

**Bibliografia in materia
di Accesso**

La documentazione

**Guida rapida per
l'Accesso**

cittadini a pubbliche amministrazioni, le medesime sono adottate dalla Commissione.

Atti del Garante
(link esterno)

Poteri della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi

Con la legge 11 febbraio 2005 n. 15 assume particolare rilievo la previsione di una tutela amministrativa innanzi alla Commissione. Il procedimento innanzi alla Commissione si svolge in tempi particolarmente rapidi e garantisce il rispetto del contraddittorio; le parti possono infatti essere udite anche personalmente senza necessità dell'assistenza del difensore.

La Commissione, in caso di accoglimento del ricorso, ordina all'amministrazione l'esibizione del documento richiesto, fissando, ove necessario, un termine perentorio. La presentazione del ricorso innanzi alla Commissione sospende i termini per il ricorso al Tribunale amministrativo regionale. Il ricorso amministrativo non è alternativo a quello giurisdizionale. La Commissione, oltre ad adottare le determinazioni che le competono in materia di ricorsi, vigila affinché sia attuato il principio di piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni. Annualmente la Commissione redige una relazione sullo stato della trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione che viene comunicata alle Camere ed al Presidente del Consiglio dei Ministri. L'organismo, essendo dotato di competenze tecniche, può proporre al Governo modifiche ai testi legislativi e regolamentari.

Rapporto tra la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi e il Garante per la protezione dei dati personali

In caso di trattamento pubblico di dati personali, attesa la complementarità tra il diritto di accesso ed il diritto alla riservatezza, è previsto un coordinamento tra la Commissione per l'accesso ed il Garante per la protezione dei dati personali mediante il

meccanismo della richiesta di parere obbligatorio, ma non vincolante. In concreto, nelle ipotesi di ricorso presentato innanzi alla Commissione sarà richiesto il parere al Garante, e, nel caso di ricorso presentato al Garante, sarà richiesto il parere alla Commissione.

6. Osservazioni conclusive.

PAGINA BIANCA

L'anno 2006 ha comportato per l'attività della Commissione una importante innovazione, con la trattazione, a partire dalla seduta del 28 giugno 2006, dei ricorsi in materia di diniego di accesso ai documenti.

Dall'esame dei suddetti ricorsi il primo dato che emerge è rappresentato dal fatto che, da parte delle Amministrazioni centrali dello Stato, la cultura della trasparenza amministrativa non sia ancora un valore del tutto acquisito e la strada da percorrere in tal senso sia ancora piuttosto lunga. La leale collaborazione fra gli organismi dello Stato ha tuttavia reso, nella maggior parte dei casi, efficaci - pur se prive di potere impositivo - le decisioni assunte nei Plenum.

A tal proposito, particolare si è rivelato il caso del Ministero della Giustizia, da riferire alle decisioni accoglimento, assunte dalla Commissione nelle adunanze del 19 settembre e 9 ottobre 2006, relativamente ai ricorsi di alcuni detenuti, che avevano impugnato il silenzio formatosi su una loro domanda di accedere alla documentazione amministrativa in base alla quale erano stati assegnati al regime E.I.V. (elevato indice di vigilanza).

Successivamente alla comunicazione delle deliberazioni della Commissione il predetto Ministero ha comunicato che la sottrazione all'eccesso era stata disposta ai sensi dell'art. 3, primo comma, del proprio regolamento per l'accesso, approvato con decreto ministeriale 25 gennaio 1996 n. 115, che prevede l'esclusione dell'accesso nei casi di "documenti relativi alla prima assegnazione, al trasferimento e alla traduzione dei detenuti e degli internati nonché al loro piantonamento in luoghi esterni di cura" (lett. l)) e di "documenti relativi all'assegnazione dei detenuti e degli internati nelle diverse sezioni degli istituti penitenziari" (lett. m)).

La Commissione ha preso atto di quanto comunicato, sollevando tuttavia qualche dubbio in merito al fatto che la normativa regolamentare del 1996 possa essere ritenuta tuttora conforme alla disciplina legislativa del diritto d'accesso (artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990), quale risultante dalle recenti modifiche; ed in particolare che sia conforme:

- 1) all'art. 22, comma 2, che stabilisce che l'accesso "attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa....ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantite su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione";
- 2) all'art. 24, comma 7, che stabilisce che "deve essere comunque garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici";

3) all'art. 27, comma 5, che stabilisce che la Commissione “vigila affinché sia attuato il principio della piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione” e formula proposte per “realizzare la più ampia garanzia del diritto d'accesso”.

Pertanto, in virtù dei poteri di proposta attribuiti alla Commissione dal citato art. 27, comma 5, è stata prospettata al predetto Ministero l'esigenza di valutare se il rigore delle citate norme regolamentari sia da ritenere tuttora giustificato dalla considerazione che si tratterebbe di accedere a documenti amministrativi “strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla repressione della criminalità” (art. 24, comma 6, lettera c) della legge n. 241/1990) ovvero se detto rigore possa essere attenuato, al fine di rendere le norme regolamentari in questione più sicuramente conformi all'attuale tenore della legge stessa. Si è in attesa del richiesto riscontro da parte del Ministero.

NORMATIVA

- 1) D.P.R. 12 aprile 2006, n.184 “Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”;
- 2) D.Lgs. 24 gennaio 2006, n. 36 “Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico”.

1) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
12 aprile 2006, n. 184

Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 2006, n. 114)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

Vista la legge 11 febbraio 2005, n. 15 e in particolare l'articolo 23;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2005;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 26 gennaio 2006;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13 febbraio 2006;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 17 marzo e del 29 marzo 2006;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi in conformità a quanto stabilito nel capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni di seguito denominata: «legge».

2. I provvedimenti generali organizzatori occorrenti per l'esercizio del diritto di accesso sono adottati dalle amministrazioni interessate, entro il termine di cui all'articolo 14, comma 1, decorrente dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, dandone comunicazione alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi istituita ai sensi dell'articolo 27 della legge.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è esercitabile nei confronti di tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario, da chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso.

2. Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge, nei confronti dell'autorità competente a formare l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente. La pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso.

Art. 3

Notifica ai controinteressati

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 5, la pubblica amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera c), della legge, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. I soggetti controinteressati sono individuati tenuto anche conto del contenuto degli atti connessi, di cui all'articolo 7, comma 2.

2. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione di cui al comma 1.

Art. 4

Richiesta di accesso di portatori di interessi pubblici o diffusi

1. Le disposizioni sulle modalità del diritto di accesso di cui al presente regolamento si applicano anche ai soggetti portatori di interessi diffusi o collettivi.

Art. 5*Accesso informale*

1. Qualora in base alla natura del documento richiesto non risulti l'esistenza di controinteressati il diritto di accesso può essere esercitato in via informale mediante richiesta, anche verbale, all'ufficio dell'amministrazione competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente.
2. Il richiedente deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione, specificare e, ove occorra, comprovare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta, dimostrare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri di rappresentanza del soggetto interessato.
3. La richiesta, esaminata immediatamente e senza formalità, è accolta mediante indicazione della pubblicazione contenente le notizie, esibizione del documento, estrazione di copie, ovvero altra modalità idonea.
4. La richiesta, ove provenga da una pubblica amministrazione, è presentata dal titolare dell'ufficio interessato o dal responsabile del procedimento amministrativo ed è trattata ai sensi dell'articolo 22, comma 5, della legge.
5. La richiesta di accesso può essere presentata anche per il tramite degli Uffici relazioni con il pubblico.
6. La pubblica amministrazione, qualora in base al contenuto del documento richiesto riscontri l'esistenza di controinteressati, invita l'interessato a presentare richiesta formale di accesso.

Art. 6*Procedimento di accesso formale*

1. Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite, sull'accessibilità del documento o sull'esistenza di controinteressati, l'amministrazione invita l'interessato a presentare richiesta d'accesso formale, di cui l'ufficio rilascia ricevuta.
2. La richiesta formale presentata ad amministrazione diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso è dalla stessa immediatamente trasmessa a quella competente. Di tale trasmissione è data comunicazione all'interessato.
3. Al procedimento di accesso formale si applicano le disposizioni contenute nei commi 2, 4 e 5 dell'articolo 5.

4. Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni, ai sensi dell'articolo 25, comma 4, della legge, decorrenti dalla presentazione della richiesta all'ufficio competente o dalla ricezione della medesima nell'ipotesi disciplinata dal comma 2.
5. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, l'amministrazione, entro dieci giorni, ne dà comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione. In tale caso, il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta corretta.
6. Responsabile del procedimento di accesso è il dirigente, il funzionario preposto all'unità organizzativa o altro dipendente addetto all'unità competente a formare il documento o a detenerlo stabilmente.

Art. 7

Accoglimento della richiesta e modalità di accesso

1. L'atto di accoglimento della richiesta di accesso contiene l'indicazione dell'ufficio, completa della sede, presso cui rivolgersi, nonché di un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a quindici giorni, per prendere visione dei documenti o per ottenerne copia.
2. L'accoglimento della richiesta di accesso a un documento comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di legge o di regolamento.
3. L'esame dei documenti avviene presso l'ufficio indicato nell'atto di accoglimento della richiesta, nelle ore di ufficio, alla presenza, ove necessaria, di personale addetto.
4. I documenti sui quali è consentito l'accesso non possono essere asportati dal luogo presso cui sono dati in visione, o comunque alterati in qualsiasi modo.
5. L'esame dei documenti è effettuato dal richiedente o da persona da lui incaricata, con l'eventuale accompagnamento di altra persona di cui vanno specificate le generalità, che devono essere poi registrate in calce alla richiesta. L'interessato può prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte i documenti presi in visione.
6. In ogni caso, la copia dei documenti è rilasciata subordinatamente al pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'articolo 25 della legge secondo le modalità determinate dalle singole amministrazioni. Su richiesta dell'interessato, le copie possono essere autenticate.

Art. 8

Contenuto minimo degli atti delle singole amministrazioni

1. I provvedimenti generali organizzatori di cui all'articolo 1, comma 2, riguardano in particolare:

- a) le modalità di compilazione delle richieste di accesso, preferibilmente mediante la predisposizione di apposita modulistica;
- b) le categorie di documenti di interesse generale da pubblicare in luoghi accessibili a tutti e i servizi volti ad assicurare adeguate e semplificate tecniche di ricerca dei documenti, anche con la predisposizione di indici e la indicazione dei luoghi di consultazione;
- c) l'ammontare dei diritti e delle spese da corrispondere per il rilascio di copie dei documenti di cui sia stata fatta richiesta, fatte salve le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze;
- d) l'accesso alle informazioni contenute in strumenti informatici, adottando le misure atte a salvaguardare la distruzione, la perdita accidentale, nonché la divulgazione non autorizzata. In tali casi, le copie dei dati informatizzati possono essere rilasciate sugli appositi supporti, ove forniti dal richiedente, ovvero mediante collegamento in rete, ove esistente.

Art. 9

Non accoglimento della richiesta

1. Il rifiuto, la limitazione o il differimento dell'accesso richiesto in via formale sono motivati, a cura del responsabile del procedimento di accesso, con riferimento specifico alla normativa vigente, alla individuazione delle categorie di cui all'articolo 24 della legge, ed alle circostanze di fatto per cui la richiesta non può essere accolta così come proposta.
2. Il differimento dell'accesso è disposto ove sia sufficiente per assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui all'articolo 24, comma 6, della legge, o per salvaguardare specifiche esigenze dell'amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa.
3. L'atto che dispone il differimento dell'accesso ne indica la durata.

Art. 10

Disciplina dei casi di esclusione

1. I casi di esclusione dell'accesso sono stabiliti con il regolamento di cui al comma 6 dell'articolo 24 della legge, nonché con gli atti adottati dalle singole amministrazioni ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 24.
2. Il potere di differimento di cui all'articolo 24, comma 4, della legge è esercitato secondo le modalità di cui all'articolo 9, comma 2.